

N.14/2019 / CIRCOLARE / Prot. 17.19 / FV

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

16 gennaio 2019

Alle aziende associate

## MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA LEGGE DI BILANCIO 2019

Facciamo seguito alla nostra Circolare n. 8/2019, per segnalare come la Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) abbia introdotto la possibilità per la lavoratrice dipendente di scegliere di fruire integralmente dei cinque mesi di astensione obbligatoria di maternità a decorrere dal giorno successivo al parto.

La possibilità di derogare alla fruizione classica del congedo (due mesi prima del parto e tre mesi dopo) secondo questa nuova modalità, è subordinata alla condizione che il medico del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, o il medico aziendale, espressamente certifichi che la permanenza al lavoro non rischia di nuocere alla salute della lavoratrice o del bambino. La nuova modalità di fruizione di fatto sposta sul medico tutte le responsabilità connesse alla prosecuzione dell'attività da parte della donna, fino (paradossalmente) al giorno del parto. Si attende quanto prima una circolare ministeriale o dell'Inps che disciplini nel dettaglio la nuova misura.

Sempre in tema di maternità, il comma 278 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 proroga per il 2019 il congedo obbligatorio del padre, elevandone la durata da quattro a cinque giorni. I cinque giorni dovranno essere fruiti entro i cinque mesi dalla nascita o dall'ingresso del figlio adottivo in famiglia.

Viene anche confermato per il 2019 la misura del congedo facoltativo per il padre, pari a un giorno, da fruire in sostituzione della lavoratrice madre, che dovrà espressamente rinunciare ad un giorno del proprio congedo di maternità.

Infine la Legge di Bilancio, introducendo il nuovo comma 3 bis dell'art. 18 della Legge n. 81/2017, introduce l'obbligo per i datori di lavoro che stipulino accordi collettivi di "smart working" di dare priorità alle richieste di adesione presentate dalla lavoratrice entro i tre anni dalla fine del congedo di maternità obbligatorio o dai lavoratori con figli portatori di handicap grave in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 3°, della Legge n. 104/1992.

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI

Tel. 059-894811 – s.bianchi@confimiemilia.it; f.vecchi@confimiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi  
Direttore  
Confimi Emilia



www.confimiemilia.it – info@confimiemilia.it

**BOLOGNA**  
**MODENA**  
**PARMA**  
**REGGIO EMILIA**

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna  
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena  
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma  
Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861  
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812  
Tel +39 0521 1566300 – fax +39 059 894812  
Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871